



Università di Genova

ACCORDO IN MERITO

ALLA FRUIZIONE SU BASE ORARIA DEL CONGEDO PARENTALE

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e ss. mm. ii., recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che detta la disciplina del congedo parentale, stabilendo in particolare quanto segue:

1. Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS.*

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun

genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”;

Vista la Circolare Inps 18/08/2015 n. 152, "Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), Fruizione del congedo parentale in modalità oraria”;

Visto il Messaggio Inps n. 6704/2015 "Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi”;

Considerata l'esigenza di contemperare il diritto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione;

Vista l'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo da parte del Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2026

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1

Personale destinatario

1. Il personale dipendente dell'Università degli Studi di Genova, a tempo indeterminato e determinato, a decorrere dall'1.3.2026 può fruire del congedo parentale, **oltre che a giornata intera e a mezza giornata lavorativa, anche a ore.**
2. Il congedo parentale a ore potrà essere fruito sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, in relazione alla percentuale di part-time.

Art. 2

Modalità di fruizione

1. Il congedo parentale a ore potrà essere fruito per periodi minimi di un'ora giornaliera.
2. La fruizione del congedo parentale su base oraria fa riferimento all'orario del mese nel corso del quale il personale dipendente ne fruisce.
3. Il congedo parentale a ore potrà essere fruito sia in caso di congedo retribuito al 100%, sia all'80%, sia al 30%.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 1-ter, del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., citato nelle premesse, *"è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al medesimo decreto legislativo n. 151/2001 e s.m.i."* qualora fruiti per il medesimo minore nella stessa

giornata. La fruizione oraria del congedo parentale risulta invece cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse da quelle previste dalla normativa a tutela della maternità e paternità, quali i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori, e i permessi orari del lavoratore con disabilità (art. 33 legge n. 104/1992).

5. Nella giornata in cui si fruisce del congedo parentale su base oraria, la prestazione lavorativa effettiva deve essere pari almeno a due ore. Nel caso di rapporto di lavoro in part time orizzontale la prestazione lavorativa effettiva deve essere pari almeno a un'ora.

Art. 3

Preavviso

1. Al fine della fruizione del congedo parentale a ore il personale dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a presentare richiesta all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, compilando l'apposito modulo, indicando:

- il numero complessivo di ore richieste nel mese;
- il periodo temporale nell'arco del quale le ore di congedo saranno fruite;
- la pianificazione delle modalità di fruizione, indicando, in particolare, giorni e collocazione oraria, ferma restando la possibilità, in caso di diverse esigenze sopravvenute, di modificarla sempre nel rispetto del preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.

Art. 4

Criteri di calcolo della base oraria

1. Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è pari a 7 ore e 12 minuti, rapportato al regime orario personale.
2. Il congedo parentale su base oraria concorre al completamento dell'orario lavorativo giornaliero.

Art. 5

Monitoraggio

1. Le parti concordano sull'opportunità di valutare congiuntamente, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, l'impatto reale delle misure adottate, al fine correggere eventuali aspetti critici.

Per l'Amministrazione**Delegato del Rettore**

Prof. Marco Novella

Direttore Generale

Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Per la Parte Sindacale**RSU****Componente**

Fausta Antonia Ardito

Teobaldo Boccadifuoco

Stefano Boero

Orlando Bologna

Antonella Bonfà

Roberto Bruzzone

Alessandro Castellano

Antonella Ferrando

Cinzia Forgia

Marina Perelli

Nadia Risso

Daniele Severini

Carmen Spisa

Matteo Stringa

Andrea Traverso

O.S.**Rappresentante territoriale****CISL FSUR**

Alberto Balletto

Federazione UIL Scuola RUA Maria Paola Cammarata**SNALS CONFSAL**

Cinzia Forgia

Federazione GILDA UNAMS Massimo Argenziano**ANIEF**

Giorgio Pernigotti